STATUTO

FORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ

articolo 1 - **COSTITUZIONE**

E' costituita ai sensi degli artt. 1 e seguenti del Codice Civile, con sede legale in Bari, Via Orazio Flacco, 28/B un'Associazione di promozione sociale-artistico-culturale che assume la denominazione di:

Associazione L'OCEANO NELL'ANIMA

che ha durata illimitata nel tempo e che potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 15 del presente statuto. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, dalla democraticità della struttura e dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

articolo 2 - **DEFINIZIONE**

L'OCEANO NELL'ANIMA è un'Associazione apolitica, apartitica, non confessionale e senza fini di lucro, la cui finalità è riconoscere al fenomeno culturale e artistico, il suo fondamentale ruolo di mezzo di conoscenza e di comunicazione tra individui e gruppi. L'Associazione può svolgere attività nel settore culturale, artistico (pittura, scultura, fotografia), musicale, letterario, cinematografico, televisivo, teatrale, giornalistico (carta stampata e media).

articolo 3 - **SCOPI E FINALITA'**

I fini istituzionali dell'Associazione sono:

1. favorire lo sviluppo delle conoscenze e della creatività letteraria e artistica
2. partecipare con voce autonoma al dibattito letterario, delle arti menzionate nell'art. 2
3. promuovere il rapporto diretto tra le persone che si occupano attivamente per lo sviluppo della letteratura e dell'arte: autori, artisti, giornalisti, attori, fotografi,

musicisti, coinvolgendo l'editoria e i mass media, sotto tutte le forme di comunicazione: internet, web-tv, tv, radio, quotidiani, giornali, biblioteche, librerie, altre associazioni culturali e artistiche

4. sostenere lo sviluppo delle conoscenze letterarie e artistiche presso i giovani e gli studenti che manifestano attitudine in ogni settore e sostenerli
5. svolgere attività artistiche di utilità sociale previste dal D.Lgs. N.460/97, rivolte prevalentemente verso soggetti svantaggiati e comunque a fasce di popolazione in condizione di debolezza sociale o economica
6. organizzare spettacoli teatrali, musicali, mostre d'arte, eventi e concorsi internazionali e nazionali letterari e artistici senza fine di lucro, reading, conferenze, finalizzate a promuovere l'interesse per l'arte in genere
7. prevedere la pubblicazione di bollettini, riviste, libri, raccolte letterarie e di opere grafiche, scultoree ecc.
8. realizzare, promuovere e gestire un sito Internet da utilizzare come infrastruttura di servizio per l'attività dell'Associazione.

articolo 4 - **RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

Nella salvaguardia della propria autonomia e di quella delle altre Associazioni, potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con strutture pubbliche e private, cooperative e società, organi di stampa, televisioni, enti teatrali, ecc. nel comune intento di sviluppare la creazione e la diffusione di opere artistiche valide e significative.

articolo 5 - **SOCI**

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero dei soci è illimitato, e inizialmente definito nelle seguenti categorie:

- ✓ **Soci fondatori**, sono coloro che hanno creato l'Associazione, con l'atto di costituzione. Sono esentati (tranne che per il primo anno) al versamento della quota annuale
- ✓ **Soci ordinari**, sono le persone, enti o istituzioni che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione. Si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci ordinari possono a loro volta essere suddivisi in sottocategorie, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo
- ✓ **Soci onorari**, sono coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo per il loro prestigio sociale e le loro benemerenze di carattere culturale verso l'Associazione
- ✓ **Soci sostenitori**, sono quei soci che sostengono l'Associazione versando ulteriori sussidi economici oltre la quota sociale.

articolo 7 - **AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi tra i soci è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza
2. dichiarare di condividere gli scopi dell'Associazione, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali
3. essere conosciuto da un socio fondatore che convaliderà la domanda di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale richiesta. L'ammissione a socio è seguita dall'iscrizione a libro soci e dà diritto a ricevere la tessera sociale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, purché venga versata annualmente la quota associativa. Qualora si manifestino motivi d'incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

articolo 8 - **DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. essere informati sulle attività dell'Associazione, anche attraverso il sito internet della medesima
2. partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, contribuendo alla realizzazione degli scopi associativi
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione
4. intervenire e discutere alle assemblee generali e presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo
5. partecipare, con il proprio voto, alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale,

articolo 9 - **DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, entro il termine fissato stabilito dal Consiglio Direttivo
2. alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere del Consiglio Direttivo
3. ad operare e collaborare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento delle finalità associative
4. ad astenersi dall'intraprendere iniziative personali che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione
5. all'osservanza di norme disciplinari e comportamentali nei rapporti associativi che non ledano gli interessi e l'immagine dell'associazione nei confronti degli associati e verso terzi

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. La quota associativa viene stabilita entro il 30 gennaio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

articolo 10 - **RECESSO DEI SOCI**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione previa comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli. I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni, la diffida, la sospensione a tempo limitato e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

articolo 11 - **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo
2. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

articolo 12 - **RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di auto tassazioni volontarie e di donazioni da parte di privati o enti pubblici. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

1. quote associative annuali

2. contributi volontari degli associati e dei privati
3. contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche
4. entrate derivanti da attività inerenti lo scopo sociale e da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Le somme versate a titolo di quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito e/o ufficio postale stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni finanziarie sono disposte con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente.

articolo 13 – **RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipula dell'atto costitutivo al 31 dicembre dell'anno di costituzione. Entro febbraio di ciascun anno verrà predisposto dal Presidente e redatto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile e reso pubblico sul sito ufficiale dell'Associazione purché consultabile solo dai soci. Nel contempo il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo di massima, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

articolo 14 - **ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

articolo 15 - **L'ASSEMBLEA SOCI**

L'Assemblea dei soci rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione in cui viene formulata la politica culturale dell'Associazione e vengono stabiliti gli indirizzi operativi della stessa.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci, ad esclusione dei soci onorari, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea dei soci viene convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera per:

1. stabilire la politica culturale e gli indirizzi operativi dell'Associazione
2. eleggere il Consiglio Direttivo
3. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo redatto dal Consiglio Direttivo
4. deliberare su qualunque altro argomento venga portato all'attenzione dell'Assemblea

L’Assemblea dei soci viene convocata in sede straordinaria tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci.
L’Assemblea dei soci delibera in sede straordinaria per:

1. approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto per le quali è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti
2. deliberare su qualunque altro argomento venga portato all’attenzione dell’Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura del messaggio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea, il quale ha anche il compito di constatare la regolarità delle deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza del 50% più uno dei Soci, di persona o per delega scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza del 30% più uno dei Soci. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione dei soci presso la Sede dell’Associazione e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Associazione, purché consultabile dai soli soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può ricevere una sola delega. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

articolo 16 - **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dai 3 soci fondatori che restano in carica per tutto il periodo di vita dell'Associazione e da altri consiglieri, fino ad un massimo di 6, eletti fra i Soci. Dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo fissa gli incarichi dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La sua convocazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l'avvenuta lettura del messaggio. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal decano dei Consiglieri.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

1. definire i programmi delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea dei Soci
2. attuare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci

3. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
4. deliberare lo scioglimento dell'Associazione
5. nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario
6. deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione
7. redigere il rendiconto economico e finanziario
8. redigere il bilancio preventivo
9. fissare la quota annuale di adesione all'Associazione
10. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
11. deliberare circa procedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti di soci
12. compilare eventuale regolamento per il funzionamento della Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali e per tutte le votazioni che riguardano persone, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

1. quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

articolo 17 - **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale e la gestione patrimoniale. In caso di assenza o impedimento, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente. Egli ha il compito di presiedere e convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci in conformità delle norme statutarie o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, vidima i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione, sovrintende alla esecuzione di qualsiasi delibera dell'Assemblea e del Consiglio.

L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovabile. E’ sua mansione aprire un conto corrente bancario presso azienda di credito di sua fiducia e/o un conto corrente postale.

Nel caso il presidente fondatore non venga rieletto, nel successivo Consiglio Direttivo assume l’incarico di co-presidente onorario, con funzioni di cooperazione con il presidente in carica, da stabilirsi in seno all’assemblea deliberante.

articolo 18 - **RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA**

E’ espressamente ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto.

articolo 19 - **SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci votanti, la cui validità è data almeno dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. L’eventuale patrimonio residuo, dopo lo scioglimento dell’Associazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

articolo 20 - **RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE**

L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché per responsabilità civile, in capo all’Associazione stessa.

articolo 21 - **DISPOSIZIONE FINALE**

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti o si fa rinvio a quanto sancito dalle norme del Codice Civile.